



Numero 2 / 2025

David ROCCARO

**Decidere con un prompt.
Sul rischio di sostituzione dell'essere umano
nell'amministrazione della giustizia**

Decidere con un prompt. Sul rischio di sostituzione dell'essere umano nell'amministrazione della giustizia¹

David ROCCARO

Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Catania

Abstract: L'intelligenza artificiale può essere considerata uno strumento di lavoro come un altro? A ben vedere, si tratta di un insieme di tecnologie in grado, tra l'altro, di elaborare risposte in reazione a un comando – un *prompt* – impartito dall'essere umano, e finanche di condurre, in autonomia, interi processi decisionali. Proprio alla luce di ciò, dalla lettura della normativa più recente in materia sembra emergere un'implicita preoccupazione circa la possibile sostituzione del giudice umano a opera dell'intelligenza artificiale. Il contributo, pur rilevando come il modello sostitutivo venga generalmente scartato, riflette sul rischio di un mutamento più profondo, connesso alla logica del digitale: che l'essere umano finisca per occupare il ruolo di nodo critico in cui il sistema rallenta o si inceppa.

Sommario: 0. Uno strumento di lavoro come un altro. – 1. Decidere con un *prompt*. – 2. Un'implicita preoccupazione. – 3. Il foglietto illustrativo. – 4. L'esonero. – 5. Sintomatologia del disimpegno. – 6. Il collo di bottiglia.

0. Uno strumento di lavoro come un altro.

«È uno strumento di lavoro come un altro, come il telefono, come il ciclostile. Il fattore umano è e sarà sempre *indispensabile*, nel nostro lavoro; ma abbiamo dei concorrenti, e perciò dobbiamo pure affidare alle macchine i compiti più ingrati, più faticosi. I compiti meccanici, appunto...»². A pronunciare queste parole è un poeta intento ad ottimizzare il proprio lavoro. L'oggetto del suo discorso, lo strumento, è una macchina che genera rime su richiesta dell'agente umano e secondo le istruzioni da questi impartite: il Versificatore. La penna è quella di Primo Levi, in un racconto che porta proprio il nome della macchina. Nel racconto il poeta si rivolge alla segretaria con cui lavora insieme, la quale, forse spaventata che l'insolita invenzione possa sostituirla nelle sue mansioni, imbastisce una breve apologia del lavoro umano: «... al suo posto non farei mai una cosa simile. Non lo dico mica per me, sa: ma un poeta, un artista come lei... come può rassegnarsi a mettersi in casa una macchina... moderna finché vuole, ma sarà sempre una macchina... come potrà avere il suo gusto, la sua sensibilità...»³. Mai come oggi queste parole risuonano attuali. Sembrano restituire, con sorprendente lucidità, la preoccupazione relativa alle questioni sollevate

¹Contributo elaborato nell'ambito del progetto PRIN 2022 dal titolo “Vulnerabilities arising from human-robot collaboration in the workplace: ethical and legal perspectives”, cod. 2022W7XLNP - CUP E53D2302208006.

² P. Levi, *Storie naturali*, Einaudi, Torino 2023, p. 29 (corsivo mio).

³ *Ibidem*.

dalla *rivoluzione digitale* nei numerosi domini dell'esperienza umana che ne risultano coinvolti⁴: la delega alle macchine, la progressiva sostituzione del lavoro umano, il confronto diretto tra essere umano e macchina e la rinnovata ricerca di ciò che costituisce l'irriducibile specificità del fattore umano, il suo *quid pluris*.

Tuttavia, un ulteriore aspetto viene in rilievo leggendo il testo di Levi. Con un salto alle battute finali del racconto, il poeta, dopo avere utilizzato per due anni l'invenzione, così afferma: «mi è diventato *indispensabile*. Si è dimostrato molto versatile: oltre ad alleggerirmi di buona parte del mio lavoro di poeta, mi tiene la contabilità e le paghe, mi avvisa delle scadenze, e mi fa anche la corrispondenza: infatti, gli ho insegnato a comporre in prosa, e se la cava benissimo»⁵. Ecco, che la macchina è divenuta “indispensabile”. Il suo impiego è stato esteso a una gamma sempre più ampia di attività nei diversi ambiti del lavoro di poeta, tra i quali anche quelle più strettamente amministrative e gestionali. Così, il racconto, che si apre con la rivendicazione dell'*indispensabilità* del lavoro umano, alla fine si chiude con l'affermazione dell'*indispensabilità* della macchina. È in questo slittamento narrativo, discreto ma dirompente, che, ancora prima di essere tematizzata, una *sostituzione* sembra prendere forma.

1. Decidere con un *prompt*.

Il tempo attuale è però abitato da macchine diverse⁶. Il riferimento è alle intelligenze artificiali⁷, che del Versificatore sembrano essere una versione potenziata: tecnologie capaci, tra l'altro, di sfruttare il linguaggio per elaborare risposte in reazione a un comando – un *prompt* – impartito dall'essere umano. Pur non del tutto dissimili alla macchina del racconto, le intelligenze artificiali possiedono però campi di applicazione ben più ampi – seppure sempre specifici e non generali⁸ – rispetto alla sola capacità di generare poesie e sonetti. La cosiddetta intelligenza artificiale *generativa*, infatti, non si limita a riprodurre testi o informazioni, ma con i propri output simula

⁴ Si usa l'espressione “rivoluzione digitale” per indicare il contesto in cui si inscrivono i cambiamenti dovuti alla diffusione delle tecnologie digitali. Eppure, qui, torna assai preziosa – per quanto si dirà nel prosieguo – la rilettura del termine “rivoluzione” in accostamento al digitale proposta da Salardi (corsivo mio): «l'uso del termine rivoluzione nella narrazione dell'IA è strumentale a un certo modo di impostare il percorso dello sviluppo tecnologico e a portare a compimento specifiche visioni etiche della convivenza sociale. Ci si riferisce a una visione della società in cui prevalgono, ad ogni costo, *efficienza* e *profitto*. Ed è al raggiungimento di tali obiettivi che è volta tutta la trasformazione della società industriale in Società dell'informazione» (S. Salardi, *Intelligenza artificiale e semantica del cambiamento: una lettura critica*, Giappichelli, Torino 2023, pp. 5 ss.).

⁵ P. Levi, *Storie naturali*, cit., pp. 46-47 (corsivo mio).

⁶ Come afferma Bodei, rispetto all'intelligenza artificiale: «Per parafrasare il vangelo di Giovanni, il Verbo si è fatto macchina [...]. Il pensiero umano, disincarnandosi, è emigrato nelle macchine e si è annidato in esse» (R. Bodei, *Dominio e sottomissione: schiavi, animali, macchine, intelligenza artificiale*, il Mulino, Bologna 2019, p. 297).

⁷ Sembra più opportuno utilizzare – almeno qui in apertura, per ragioni di chiarezza – il plurale, dal momento che sotto questa etichetta rientra una molteplicità di tecnologie differenti. Al riguardo il Regolamento (UE) 2024/1689 (cosiddetto *AI Act*) evidenzia al Considerando 3 come l'intelligenza artificiale consista «in una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione che contribuisce al conseguimento di un'ampia gamma di benefici a livello economico, ambientale e sociale nell'intero spettro delle attività industriali e sociali».

⁸ È questo che distingue in modo netto l'intelligenza umana dal suo corrispettivo – almeno terminologico – artificiale. Si rimanda, sul punto, a L. Floridi, F. Cabitza, *Intelligenza artificiale: l'uso delle nuove macchine*, Bompiani, Milano 2021.

veri e propri atti linguistici⁹, che appaiono avere la forma di argomentazioni, pareri, raccomandazioni o decisioni¹⁰.

Proprio l'abilità di giungere a decisioni, su cui si concentrerà l'attenzione nel prosieguo, sembra costituire una delle caratteristiche distintive di questi sistemi e più in generale delle tecnologie di intelligenza artificiale¹¹. In questo senso può essere letto l'art. 3 del Regolamento (UE) 2024/1689 (cosiddetto *AI Act*), che definisce «sistema di IA» come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o *decisioni* che possono influenzare ambienti fisici o virtuali»¹².

Inevitabili sono i punti di contatto con il diritto, rispetto al quale la riflessione sull'intelligenza artificiale attiene, tra l'altro, anche all'eventualità di realizzare processi decisionali automatizzati e quindi di *delegare* al sistema artificiale i compiti per l'esecuzione dei quali è richiesta all'essere umano la facoltà di giudizio¹³. Un'attività che oggi è *riservata* al giudice umano. Delegare, proprio così¹⁴. E riservare. Due verbi che descrivono bene le questioni in gioco e che ne richiamano un altro di verbo: *sostituire*¹⁵. Invero, sebbene l'ipotesi della sostituzione integrale appaia, allo stato attuale, piuttosto remota – se non del tutto da escludere –¹⁶, resta nondimeno utile interrogarsi

⁹ Cfr. J. L. Austin, *Come fare cose con le parole*, Marietti 1820, Bologna 2019; J.R. Searle, *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge University Press, Cambridge 1969.

¹⁰ Al netto delle allucinazioni generate dai sistemi di intelligenza artificiale, emerse in sede giudiziaria anche in Italia (Cfr. Trib. Firenze, sez. imprese, ord., 17 marzo 2025). Per uno sguardo più mirato sulle tecnologie di intelligenza artificiale generativa, cfr. J. Kaplan, *Generative A.I. Conoscere, capire e usare l'intelligenza artificiale generativa*, Luiss University Press, Roma 2024.

¹¹ Sul punto, cfr. A. Santosuosso, G. Sartor, *Decidere con l'IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto*, il Mulino, Bologna 2024, pp. 115 ss. La capacità decisionale attribuita ai sistemi di intelligenza artificiale andrebbe probabilmente intesa, più propriamente, in senso debole, poiché tali sistemi sono generalmente privi della capacità di incidere direttamente sull'ambiente circostante senza una successiva azione umana che ne assicuri l'esecuzione. Va tuttavia rilevato che la questione risulta più complessa: si considerino, ad esempio, gli algoritmi di *trading*, in grado di assumere decisioni ed eseguirle "autonomamente" nel contesto operativo. (cfr. S. Alvaro, M. Ventoruzzo, "High-frequency trading": note per una discussione, in «Banca impresa società», 3/2016, pp. 417-443). Si può, inoltre, fare riferimento agli *smart contract*, i quali si caratterizzano per un'esecuzione automatica che, in taluni casi, esclude persino la possibilità dell'inadempimento da parte di uno dei contraenti (cfr. M. Maugeri, *Smart contracts e disciplina dei contratti*, il Mulino, Bologna 2020; N. Szabo, *Formalizing and Securing Relationships on Public Networks*, in «First Monday», 2(9), 1997). Tuttavia, in questi casi l'ambiente in cui il sistema artificiale opera è un ambiente limitato e costruito su misura delle abilità del sistema.

¹² Corsivo mio. Sul punto è il caso di fare un rimando al Considerando 12 che descrive come caratteristica fondamentale dei sistemi di intelligenza artificiale la «capacità inferenziale». Cfr. anche, R. Petruso, G. Smorto, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», 4/2024, pp. 990 ss.

¹³ Tante sono le questioni che l'applicazione di forme di intelligenza artificiale alla decisione giuridica fa emergere. Tra esse, come suggerisce Sourdin: il fondamento di autorità, la traduzione del diritto in codice, la discrezionalità di alcuni giudizi, la distanza tra sintassi e semantica (cfr. T. Sourdin, *Judge v robot? Artificial intelligence and judicial decision-making*, in «UNSW Law Journal», 41(4), 2018, pp. 1126 ss.). Per quanto attiene al tema della decisione e dell'uso delle tecnologie si rimanda a A. Carleo (a cura di), *Decisione robotica*, il Mulino, Bologna 2019. Per una panoramica, invece, più generale delle questioni tra intelligenza artificiale e diritto, cfr. A. D'Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: come regolare un mondo nuovo*, Franco Angeli, Milano 2020.

¹⁴ Discutono del «mito della delega alle macchine» con riferimento alla giustizia A. Garapon, J. Lassègue in *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, 2021, pp. 241 ss.

¹⁵ Pare opportuno precisare che, in questo contesto, il termine "delega" è qui utilizzato per indicare un trasferimento volontario di funzioni, dall'essere umano alla macchina, caratterizzato dal permanere di un potere di controllo da parte del primo, che ne guida il funzionamento attraverso istruzioni. Per "sostituzione", invece, si intende la situazione in cui la macchina prende il posto dell'umano e agisce in sua vece, senza più dipendere dal suo intervento.

¹⁶ Si discute sempre più diffusamente di una intelligenza artificiale ausiliare, integrativa o a supporto, di una giustizia assistita o aumentata, nonché di un giudice come pilota d'aereo o di un decisore aumentato; mentre il modello "sostitutivo" viene generalmente scartato (cfr. *ex multis*, L. Ercole, *Contro la giustizia predittiva*, Giappichelli Editore, Torino 2024, pp. 97 ss.; C. V.

sul rapporto tra essere umano e macchina in questi termini, anche solo per comprendere la preoccupazione che tale prospettiva continua a generare. Un'idea, questa, che acquista maggiore rilievo alla luce dello scivolamento verso l'*indispensabilità* della macchina che il racconto di Levi, in modo forse profetico, già suggeriva¹⁷: una sostituzione che – conviene metterlo già in evidenza – non nasce da una presa di posizione o dall'imposizione di una norma, ma è il frutto di una adozione progressiva.

2. Un'implicita preoccupazione.

A proposito di norme, per cogliere appieno le questioni in gioco, è utile volgere lo sguardo al panorama regolatorio, in particolare ai livelli europeo e nazionale, limitando l'analisi a due atti normativi nello specifico¹⁸. Il primo riferimento è all'*AI Act*¹⁹. Per quanto qui di interesse, il Regolamento, strutturato secondo un approccio basato sul rischio, iscrive tra i settori i cui sistemi sono classificati ad alto rischio quello relativo all'amministrazione della giustizia (e ai processi democratici). In particolare, l'allegato III comma 8, cui fa rimando l'art. 6 par. 2 del Regolamento, individua alcune sottocategorie (o "casi d'uso") all'interno di ciascun settore²⁰. Tra queste vi sono ricompresi «i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie».

In realtà, per comprendere quali sistemi siano effettivamente considerati a rischio elevato, è opportuno esaminare le eccezioni previste. Sono esclusi, infatti, quei sistemi che non presentano «un rischio significativo di danno per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone

Giabardo, *Ancora su «il giudice e l'algoritmo». Riflessioni critiche su intelligenza artificiale e giustizia predittiva (occasionate da un contributo di Michele Taruffo)*, in «Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal», 1/2023, pp. 53-71; M. Luciani, *La decisione giudiziaria robotica*, in «Rivista Associazione Italiana Costituzionalisti», 3/2018, pp. 872-893; A. Punzi, *Difettività e giustizia aumentata. L'esperienza giuridica e la sfida dell'umanesimo digitale*, in «Ars interpretandi», 1/2021, pp. 113-128; A. Santosuosso, G. Sartor, *Decidere con l'IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto*, cit., pp. 74 ss.; G. Tuzet, *L'algoritmo come pastore del giudice? Diritto, tecnologie, prova scientifica*, in «MediaLaws», 1/2020, pp. 45-55). Si rinvia, in particolare, alle riflessioni svolte da Barberis, dapprima, in un saggio (M. Barberis, *Giustizia predittiva: ausiliare e sostitutiva. Un approccio evolutivo*, in «Milan Law Review», 2/2022) e, in seguito, in un lavoro monografico (M. Barberis, *Separazione dei poteri e giustizia digitale*, Mimesis, Milano 2023, ed. digitale, cap. IV). In quest'ultimo testo l'autore, nel mettere in luce i limiti di una visione antropocentrica dell'intelligenza artificiale, distingue tra intelligenza artificiale ristretta e generale, associando a tale distinzione due principali funzioni della giustizia digitale: «una ausiliaria, il supporto fornito al giudice e agli altri operatori giuridici umani, al fine di esercitare meglio specifiche funzioni giurisdizionali, e una sostitutiva del giudice umano in tutte le sue funzioni» (cap. IV). Inoltre, egli descrive le ragioni di opportunità e di legittimità che impediscono di pensare una giustizia digitale "sostitutiva"; l'unico uso ammissibile, all'esito di un bilanciamento tra il principio di certezza e il principio di umanità (cfr. cap. V), sarebbe quello in chiave "ausiliaria": «un'IA generale, e nel caso giudiziale sostitutiva, è forse concepibile ma – quand'anche fosse mai tecnicamente realizzabile – sarebbe conservatrice e/o incostituzionale» (cap. IV). Per quanto riguarda la sostituzione dell'avvocato da parte dell'intelligenza artificiale, cfr. G. A. Parini, *Utilizzo dell'intelligenza artificiale in sostituzione o a supporto dell'avvocato: prospettive future e dovere di competenza tecnologica*, in «Teoria e Critica della Regolazione Sociale», 2/2021, pp. 161-177.

¹⁷ Sollevare la questione della sostituzione consente di mettere meglio a fuoco i tratti distintivi dei mutamenti in corso e di comprendere con maggiore nitidezza in che modo il digitale stia già oggi incidendo sulle forme della giustizia.

¹⁸ Per una trattazione più articolata in ordine alla regolazione dell'intelligenza artificiale, si rimanda a: G. Finocchiaro, *Intelligenza artificiale: quali regole?*, il Mulino, Bologna 2024. Per una ricostruzione dei limiti normativi della giustizia digitale sostitutiva, cfr. M. Barberis, *Separazione dei poteri e giustizia digitale*, cit., cap. IV.

¹⁹ Per una lettura dell'*AI Act* si rimanda a R. Petruso, G. Smorto, *Il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: una prima lettura*, cit. Come efficacemente descritto, si può affermare che «il regolamento mira a fornire un quadro normativo tecnologicamente neutro, orientato al futuro, orizzontale e modulato sul rischio» (p. 990).

²⁰ L'elenco dei casi d'uso non è definitivo, potendo essere oggetto di modifiche da parte della Commissione europea (cfr. *ibidem*, pp. 993 ss.).

fisiche, anche nel senso di non influenzare materialmente il risultato del processo decisionale»²¹, vale a dire quando ricorre una delle seguenti situazioni: «il sistema di IA è destinato a eseguire un compito procedurale limitato»; oppure «è destinato a migliorare il risultato di un'attività umana precedentemente completata»; o ancora, «è destinato a rilevare schemi decisionali o deviazioni da schemi decisionali precedenti e non è finalizzato a sostituire o influenzare la valutazione umana precedentemente completata senza un'adeguata revisione umana»; o infine «è destinato a eseguire un compito preparatorio per una valutazione pertinente ai fini dei casi d'uso elencati nell'allegato III».

Queste situazioni a rischio “ridotto” sembrano accomunate dalla circostanza che non vi è sostituzione dell'essere umano nel processo decisionale o che comunque essa è parziale, per diverse ragioni: o perché il compito è in sé limitato, o perché l'attività è stata già completata di fatto dall'agente umano, o perché vi è comunque una revisione umana, o, ancora, perché il contributo dell'intelligenza artificiale riguarda un'attività marginale²². In questo senso può essere letto quanto scritto al Considerando 61, a proposito dei sistemi di intelligenza artificiale destinati all'amministrazione della giustizia: «L'utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana»²³.

In questa cornice sta per inserirsi la disciplina nazionale, che rappresenta qui il secondo riferimento normativo. Non può passare in secondo piano, infatti, come il 20 marzo 2025 sia stato approvato al Senato della Repubblica il Disegno di legge riguardante le *Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*. Al netto della forma finale che assumerà la norma all'esito dell'iter parlamentare, qui torna utile la lettura dell'art. 15, rubricato «Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria», nel quale al primo comma viene posto in risalto il principio antropocentrico. È, infatti, previsto che «Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei

²¹ Così l'art. 6 par. 3 (corsivo mio). Cfr. anche il Considerando 53: «Ai fini del presente regolamento, un sistema di IA che non influenza materialmente l'esito del processo decisionale dovrebbe essere inteso come un sistema di IA che non ha un impatto sulla sostanza, e quindi sull'esito, del processo decisionale, sia esso umano o automatizzato». Per alcune valutazioni al riguardo, cfr. A. Santosuosso, G. Sartor, *Decidere con l'IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto*, cit., pp. 191 ss.

²² L'obiettivo, così come richiesto dall'art. 14 dell'*AI Act*, è quello di permettere una effettiva sorveglianza umana. Sull'argomento del controllo umano e dello *human-in-the-loop*, cfr. P. Benanti, *Human in the loop: decisioni umane e intelligenze artificiali*, Mondadori, Milano 2022. Questo aspetto si ricollega con il principio di non esclusività e quindi con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR), che all'art. 22 prevede per l'interessato «il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona».

²³ Corsivo mio. Così prosegue il Considerando 61: «Non è tuttavia opportuno estendere la classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio ai sistemi di IA destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi». La “centralità della decisione umana” è uno dei pilastri della *Carta dei principi per un uso consapevole di strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense*, redatta dall'Ordine degli avvocati di Milano, ed è descritto come «un elemento imprescindibile nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale». Prosegue la Carta: «Il giudizio umano è essenziale per prevenire errori, pregiudizi o decisioni ingiuste che potrebbero avere conseguenze significative sulla vita delle persone coinvolte. [...] Durante l'interazione con l'AI, è necessario effettuare una revisione costante dei risultati prodotti e un'analisi critica delle raccomandazioni o delle decisioni automatizzate. [...] La centralità della decisione umana è ancora più cruciale in situazioni che possono avere un impatto significativo sui diritti e sulle libertà delle persone, come in materia di giustizia penale, la gestione delle prove, la valutazione del rischio o la determinazione di sanzioni legali».

provvedimenti»²⁴. Da una prima lettura parrebbe che la norma, attraverso una “riserva” in capo al giudice umano, sia destinata a imporre un divieto di delega dell’attività decisionale al sistema artificiale.

È il caso di fermarsi, poiché gli elementi fin qui considerati appaiono già sufficientemente indicativi. Infatti, da questa lettura mirata del contesto normativo sembra affiorare un’implicita preoccupazione: che una forma di sostituzione possa, in effetti, avere luogo.

3. Il foglietto illustrativo.

La preoccupazione descritta, in fin dei conti, può essere ricondotta alla circostanza che l’intelligenza artificiale è oggi in grado di condurre un processo decisionale in autonomia²⁵. Occorre, tuttavia, intendersi sul punto. A questo proposito può essere d’aiuto il contributo di Susskind, secondo il quale domandarsi se una macchina possa rimpiazzare un giudice umano nasconde in realtà interrogativi ulteriori²⁶. Tra questi, particolarmente interessante per il presente discorso è quello relativo alla *realizzabilità tecnica*. Egli mette in discussione quella che definisce la «fallacia dell’intelligenza artificiale», ovvero l’errore logico che porta a ritenere che le macchine possano svolgere compiti umani soltanto imitando i processi mentali degli esseri umani. Al contrario, l’autore suggerisce di spostare l’attenzione dal processo al risultato: ciò che conta, per valutare se un computer possa assumere una decisione, non è il modo in cui “ragiona”, ma se l’output che produce è adeguato al compito e risponde alle aspettative. Fare altrimenti, sarebbe come «chiedersi se un computer possa pensare», che «è tanto interessante quanto chiedersi se un sottomarino possa nuotare»²⁷. Non è questa la questione, insomma. Una tale prospettiva, fondata sull’equivalenza funzionale dell’output, conduce a ritenere che la sostituzione del giudice non sia del tutto irrealizzabile, a condizione di limitare l’osservazione al solo esito della decisione e non all’intero processo deliberativo²⁸. Un’idea, questa della sostituzione, che, così declinata, trova ulteriore sostegno in un altro errore cognitivo: la tendenza dell’essere umano ad attribuire maggiore affidabilità e legittimità alle decisioni prodotte da una macchina rispetto a quelle

²⁴ Corsivo mio. Considerato che si tratta pur sempre dell’esercizio di un potere dello Stato, risulta particolarmente interessante anche la lettura del secondo comma dell’art. 14 rubricato «Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione»: «L’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale».

²⁵ Cfr. A. Santosuosso, G. Sartor, *Decidere con l’IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto*, cit., pp. 115 ss. Gli autori, però, precisano che nell’ambito della giustizia attualmente non esistono «situazioni nelle quali una predizione o classificazione automatica sia collegata direttamente a una decisione vincolante» (p. 118).

²⁶ Questi riguardano: la realizzabilità tecnica, l’accettabilità morale, la sostenibilità economica, la compatibilità culturale con le istituzioni umane e, infine, la coerenza dal punto di vista giuridico. Cfr. R. Susskind, *Online Courts and the Future of Justice*, Oxford University Press, Oxford, New York 2021, cap. 27.

²⁷ Il riferimento è a quanto asserito, in contrapposizione alla domanda *machines can think?* di Alan Turing, da E. W. Dijkstra in *The threats to computing science*, lavoro presentato al ACM South Central Regional Conference, November 16-18, Austin, Texas, 1984 (citato da L. Floridi in *La quarta rivoluzione: come l’infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina, Milano 2017, cap. 6).

²⁸ Per una visione che si muove in direzione opposta rispetto a quella che concentra lo sguardo sul solo esito, cfr. M. Taruffo, *Giudizio: processo, decisione*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 52(3), 1998, pp. 787-804. Inoltre, a proposito del confronto tra la scienza algoritmica e il diritto inteso come metodo, si rimanda all’analisi condotta da A. Condello, *Il diritto come metodo e la scienza algoritmica: una critica a partire da Bobbio e Scarpelli*, ETS, Pisa 2022.

formulate da un suo simile²⁹. E, da questa visuale, l'implicita preoccupazione del legislatore, emersa nel contesto normativo sopra descritto, appare tutt'altro che infondata.

Del resto, a ben vedere, una siffatta impostazione – la sostituibilità dell'output algoritmico al giudizio umano – trova un'eco, sia pure indiretta, tra le righe della sentenza emessa nel noto caso *Loomis*³⁰. Il riferimento è a quella parte della decisione in cui la *Supreme Court* del *Wisconsin*, dopo avere esposto le circostanze che rendono compatibile con il sistema giuridico l'utilizzo del sistema artificiale (di *risk assessment*, in quel caso specifico), elenca alcuni elementi che devono essere presenti nel *Presentence Investigation Report* (PSI), ovvero in quel documento contenente la valutazione elaborata dall'algoritmo³¹. In particolare, – afferma la Corte – è necessario che il giudice sia informato, per iscritto, dei limiti insiti nella valutazione automatizzata: ad esempio, tra di essi, merita attenzione la circostanza che la valutazione del rischio si fonda sull'elaborazione di dati che fanno riferimento a categorie di persone³². Quel che qui interessa, però, è mettere in evidenza la *funzione* di tale informazione dovuta al giudice. Si potrebbe affermare, con una metafora, che queste indicazioni svolgono la stessa funzione del *libretto di istruzioni*, o, forse meglio, del *foglietto illustrativo* che accompagna i farmaci. Esse, infatti, sembrerebbero ricordare all'operatore umano che tra le sue mani vi è un'elaborazione algoritmica, così fornendo al lettore un avvertimento utile a prevenire l'automatismo nell'adozione dell'output³³. Ciononostante, neppure questo tipo di informazione è sufficiente a escludere il rischio che l'intervento umano si riduca, in concreto, a un controllo meramente formale.

4. L'esonero.

Stando così le cose, appare chiaro che un sistema intelligente può generare un risultato utile, ma non per questo può dirsi che “decida”³⁴. La decisione, in senso proprio, presuppone un atto umano: è l'essere umano, infatti, a conferire valore e legittimazione giuridica all'output prodotto. In assenza di questo riconoscimento – come accade oggi – il modello sostitutivo può essere ragionevolmente accantonato. Nel contesto della giurisdizione, l'elaborazione algoritmica può dunque svolgere, al più, una funzione ausiliare. Ne sono un esempio (per riprendere l'*AI Act*): le attività preparatorie, di miglioramento di compiti già svolti da un umano e quelle che non comportino deviazioni dagli schemi decisionali³⁵. In sintesi, al sistema intelligente possono essere delegati quei compiti che non implicano una valutazione sulle norme o sui fatti, né tantomeno la

²⁹ Cfr. Grasso che, a questo proposito, discute di “fallacia computazionale” nell'ambito del processo decisionale automatico in sanità (A. G. Grasso, *GDPR e intelligenza artificiale: limiti al processo decisionale automatico in sanità*, in U. Salanitro (a cura di), *Smart. La persona e l'infosfera*, Pacini giuridica, Pisa 2022, p. 200.

³⁰ *State v. Loomis*, 881 NW 2d 749 (Wis 2016).

³¹ Cfr. *State v. Loomis*, cit., § 100.

³² Cfr. M. Gialuz, *Quando la giustizia penale incontra l'intelligenza artificiale: luci e ombre dei risk assessment tools tra stati uniti ed europa*, in «Diritto penale contemporaneo», 2019, pp. 6 ss.

³³ Questa funzione sembra corrispondere al quinto principio indicato dalla Commissione Europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) nella *Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*, 2018, p. 12: «L'utilizzo di strumenti e servizi di intelligenza artificiale deve rafforzare e non limitare l'autonomia dell'utilizzatore. I professionisti della giustizia dovrebbero essere in grado, in qualsiasi momento, di rivedere le decisioni giudiziarie e i dati utilizzati per produrre un risultato e continuare ad avere la possibilità di non essere necessariamente vincolati a esso alla luce delle caratteristiche specifiche di tale caso concreto».

³⁴ Cfr. A. Santosuosso, G. Sartor, *Decidere con l'IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto*, cit., pp. 143 ss.

³⁵ Cfr. *ibidem*, pp. 193 ss.

decisione finale³⁶. Ne deriva, così, una figura di giudice che, nel corso del processo decisionale, è chiamato a gestire diverse tecnologie.

Per descrivere tale dinamica, può essere utile richiamare la categoria dell'“esonero”. Come osserva Casadei, riprendendo il pensiero di Gehlen, «un esonero è un'attività agevolante, in genere legata a un oggetto tecnico [...], che permette al singolo individuo di non impiegare tempo nel pensare a come superare una condizione mondana, ma di risolverla senza dissipare energie, che possono quindi essere impiegate per altre attività»³⁷. Da questa prospettiva, l'intelligenza artificiale può essere intesa come un oggetto tecnico che permette di risolvere problemi senza che all'essere umano sia richiesto di dissipare le corrispondenti energie. La delega di attività ausiliarie alla giurisdizione può così essere letta come la concretizzazione di un'attività agevolante, di un esonero appunto.

Ma c'è un ulteriore aspetto da considerare. Infatti, l'esonero è possibile in forza di quella che, opportunamente, Simoncini definisce la «forza pratica» del sistema artificiale: «una volta introdotto un sistema automatico di decisione all'interno di un processo decisionale umano, il sistema automatico tende, nel tempo, a catturare la decisione stessa», accadendo ciò «non per ragioni di valore scientifico, di accuratezza predittiva o di affidabilità tecnica dell'automatismo, ma eminentemente per ragioni di convenienza pratica»³⁸. In altre parole: basta che funzioni e niente esclude, dal punto di vista tecnico (nei limiti di quanto sopra affermato), che l'esonero possa estendersi anche al nucleo centrale dell'attività giurisdizionale, analogamente a quanto accade nel racconto di Levi, dove il Versificatore si occupa non solo di funzioni secondarie, ma solleva il protagonista dal cuore stesso del suo mestiere di poeta. Infatti, la forza pratica dei sistemi intelligenti è così «travolgente», che l'esonero può trovare argine solo in prescrizioni provenienti dall'esterno, attraverso una regolazione³⁹. Eppure, anche laddove tale forza venga limitata da vincoli normativi, resta aperto un interrogativo: fino a che punto l'essere umano, pur mantenendo formalmente il controllo, riesce a sottrarsi alla logica che guida il funzionamento del sistema?

5. Sintomatologia del disimpegno.

Quanto fin qui rappresentato suggerisce che alle forme di manifestazione dell'esonero corrisponde un “disimpegno” umano nella decisione, seppure parziale. Non si può escludere, però, che il disimpegno decisionale possa avvenire anche a prescindere da una delega di funzioni alle intelligenze artificiali e che possa imporsi, piuttosto, come conseguenza dell'adozione, da parte dell'essere umano, della logica posta a fondamento del sistema artificiale e come effetto dell'assimilazione del suo criterio primo, l'*efficienza*⁴⁰. In questo senso, può essere interessante ipotizzare una breve “sintomatologia” del disimpegno, limitando l'osservazione a tre segni

³⁶ Così come propone il Disegno di legge richiamato: “ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti”.

³⁷ T. Casadei, *Algoritmi ed «esonero»: a partire da Arnold Gehlen*, in «Revista Jurídica de Asturias», 45, 2022, p. 30. Per ogni specificazione sull'uso del concetto di “esonero” (*Entlastung*) si rinvia a quanto puntualmente precisato dall'autore. Cfr. anche T. Casadei, *Istituzioni e algoritmi: tra strategie funzionali ed «effetti collaterali»*, in U. Salanitro (a cura di), *Smart. La persona e l'infosfera*, Pacini giuridica, Pisa 2022, pp. 245-265.

³⁸ A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in «BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto», 1/2019, p. 81.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Quando qui si discute di “efficienza” ci si riferisce, come in ambito aziendalistico, alla capacità di conseguire il medesimo fine con un minor impiego di risorse o di ottenere risultati superiori a parità di mezzi. Cfr. G. Tuzet, *Effettività, efficacia, efficienza*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1/2016, pp. 217 ss.

attraverso i quali potrebbe manifestarsi. Il primo possibile sintomo è la “fuga dalla motivazione”, che si rivela nella tendenza alla sinteticità degli argomenti decisori e che potrebbe preludere a una decisione binaria (ridotta all’opposizione tra: torto e ragione, vittoria e soccombenza, condanna e assoluzione). Il secondo è il “rifugio nel precedente”, inteso non come strumento di coerenza giurisprudenziale, ma come reazione all’incertezza insita nell’atto del giudicare⁴¹: la possibilità di aderire a un esito già consolidato può offrire una rassicurazione, specie nei contesti ad alta complessità o elevato carico di lavoro. Infine, il terzo riguarda la “tecnicizzazione del diritto”, riconducibile alla crescente produzione di norme settoriali sempre più dettagliate, all’eccessiva proliferazione regolativa e alla tendenza a colmare in modo capillare ogni possibile “spazio vuoto” normativo.

In uno scenario siffatto, a profilarsi è una pratica giuridica sempre più proceduralizzata e potenzialmente suscettibile di automazione, nella quale lo spazio riservato alla decisione come esercizio umano di discernimento tende a ridursi. Tra l’altro, detto di passaggio, questi sintomi sembrano trovare corrispondenza – pur con le dovute cautele – in alcuni dei limiti comunemente attribuiti alla giustizia digitale: l’effetto *black-box* delle tecnologie di *deep learning* e i limiti nella spiegabilità delle operazioni algoritmiche; la tendenza a proiettare sul presente *pattern* di regolarità basati su dati passati; e l’insondabilità del linguaggio computazionale. Per quanto qui interessa, però, questa ipotetica sintomatologia è utile perché mette in guardia rispetto al graduale emergere in primo piano del criterio di *efficienza*, cui potrebbe corrispondere il rischio di un progressivo arretramento del criterio di *giustizia*. Il tema richiederebbe certo uno spazio di trattazione più ampio, ma, nell’economia del presente discorso, è sufficiente rilevare come, nel contesto del digitale, il diritto rischi di ridursi a mero strumento di efficienza del sistema. Per dirla con le parole di Garapon, che discute appunto della riduzione del diritto da “ordinamento” a “sistema”⁴²: «in un ordinamento giuridico la legittimità di una decisione o di un atto proviene dalla sua corrispondenza con le fonti sociali, politiche e simboliche dell’autorità. Al contrario, in un sistema, il flusso porta in sé stesso la propria legittimità. La dimensione simbolica che fondava l’autorità del diritto finisce nel dimenticatoio in quanto il diritto si riduce alla sua performance sociale ed economica. È giusto ciò che è efficace, più precisamente ciò la cui efficacia è misurabile»⁴³. In definitiva, quando la misura della giustizia tende a sovrapporsi a quella dell’efficienza, a dovere trovare una ridefinizione non sono soltanto le modalità della decisione, ma anche il ruolo dell’umano stesso all’interno del sistema.

⁴¹ Cfr. A. Lo Giudice, *Il dramma del giudizio*, Mimesis, Milano-Udine 2023, pp. 79 ss.

⁴² Qui (A. Garapon, J. Lassègue, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, cit., pp. 247 ss.) gli autori intendono l’idea di sistema «come organizzazione delle relazioni fra elementi disparati in un insieme astratto, al fine di assicurare un buon funzionamento». Infatti, discutendo dei «fenomeni che accompagnano la rivoluzione grafica, ovvero la globalizzazione e l’estensione della visione economica a tutte le relazioni umane», affermano: «condividono un funzionamento a sistema: sono delle forme inglobanti ostili a qualsiasi esteriorità. La retorica di tutti questi sistemi [...] è di rafforzare una chiusura intorno a essi. Essi non escludono di integrare dei principi di giustizia, come dimostrano la responsabilità sociale delle imprese, la lotta contro la corruzione o l’ecologia. Ma queste trovano spazio solo a condizione di scivolare nelle norme del sistema inglobante (e quindi di essere al suo servizio) [...]. La forza del sistema è di trascendere l’opposizione interno-esterno [...]. Rispetto al modello dell’ordinamento giuridico, il sistema è caratterizzato quindi dalla migrazione della legalità dall’esterno verso l’interno, che riguarda tutti gli elementi del suo funzionamento».

⁴³ *Ibidem*, p. 249.

6. Il collo di bottiglia.

Se l'efficienza è posta al centro del sistema, l'essere umano finisce per esserne il “collo di bottiglia”: il nodo critico in cui il processo rallenta o si inceppa⁴⁴. Al riguardo, è esplicativo quanto evidenziato da Condello a proposito della contrapposizione tra “scienza algoritmica” e “scienza del diritto”⁴⁵. Osservando il panorama dei programmi che automatizzano i processi giuridici, l'autrice afferma: «qui c'è un dato interessante a proposito dello ‘scarto’ fra intelligenza artificiale (che riflette quella che definiamo qui ‘scienza algoritmica’) e scienza giuridica. [...] la scienza giuridica è focalizzata in particolare sull'azione umana, mentre questi programmi sembrano, al contrario, voler eliminare l'apporto umano perché, tendenzialmente, l'uomo tende a rallentare i processi»⁴⁶. L'idea di fondo è che, se l'umano è fonte di incertezza, lentezza o errore, allora è meglio che il processo decisionale venga automatizzato del tutto. Questa descrizione sembra richiamare quella che Garapon, riprendendo Watzlawick, definisce «l'ultra-soluzione della giustizia digitale», la quale «consiste nel porre rimedio ai mali costitutivi della giustizia in modo radicale, eliminando il fattore umano»⁴⁷.

È questo, insomma, l'effetto della forza pratica del sistema automatico, che finisce con il travolgere la decisione stessa⁴⁸. In questa prospettiva, lo slittamento – evocato in apertura – dall'*indispensabilità* del fattore umano all'*indispensabilità* della macchina, non appare necessariamente come il risultato di una dichiarata delega di funzioni ai sistemi intelligenti, bensì come l'esito di una – meno evidente ma più radicale – esposizione alla forza travolgente del digitale⁴⁹. Non occorre che si palesi una sostituzione, poiché una trasformazione può compiersi anche nel momento in cui l'umano inizia a rappresentare l'anello debole del processo. In questo senso, l'intelligenza artificiale non può essere considerata, come il Versificatore del racconto di Levi, uno strumento di lavoro come un altro. Il suo impiego nel processo decisionale esige, al contrario, una cura particolare. E se è vero che oggi il sistema giudiziario è, come è stato osservato, «la prima vittima dell'eccesso tecnocratico»⁵⁰, allora, ciò che si impone non è il rifiuto della tecnologia, ma una sua integrazione critica, in un modo tale che a venire meno siano le condizioni di possibilità di qualsiasi sostituzione. È anche in questo senso che va accolto l'appello di Coudrais a «riumanizzare la giustizia»⁵¹.

⁴⁴ L'espressione è tratta dalle interessanti riflessioni di A. Condello, *Il diritto come metodo e la scienza algoritmica: una critica a partire da Bobbio e Scarpelli*, cit., p. 53.

⁴⁵ A questo proposito, con riferimento al tema qui trattato, è opportuno richiamare l'osservazione dell'autrice in merito alla differenza delle due logiche (quella giuridica e quella algoritmica) sul piano del metodo (*ibidem*, p. 49): «considerando il diritto dal punto di vista del metodo, la questione non riguarda solo la sostituibilità della macchina all'uomo rispetto a una o più operazioni specifiche. Non si tratta cioè soltanto di rimpiazzare il giudice, ma di considerare come varia la produzione di significati e il mutamento semantico». E in questo senso, anche le attività ausiliari come «i meccanismi che permettono la ricerca di termini o di altri elementi testuali [...] contribuiscono almeno quanto quelli predittivi a determinare il metodo del diritto» (*ibidem*). Per quanto riguarda la scienza algoritmica, invece: «l'efficienza sembra governare questo nuovo metodo» (*ibidem*, p. 55) E ancora: «l'intelligenza artificiale e la scienza algoritmica sembrano preludere a uno scenario dominato dall'efficienza anziché dalla complessità, dalla finitezza anziché dal carattere infinito e indeterminato, uno scenario della risposta anziché della domanda e del dato anziché del risultato e per queste ragioni il cambiamento di paradigma avviene sul piano del metodo e della sua scienza» (*ibidem*, p. 72).

⁴⁶ *Ibidem*, p. 53.

⁴⁷ A. Garapon, J. Lassègue, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, cit., pp. 245-246.

⁴⁸ Cfr. A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, cit., p. 81.

⁴⁹ Sulla trasformazione del giudizio in calcolo operata dal digitale, cfr. A. Garapon, *La despațializare della giustizia*, Mimesis, Milano-Udine 2021, p. 136 ss.

⁵⁰ M. Coudrais, *Riumanizzare il diritto*, Mimesis, Sesto San Giovanni (MI) 2023, ed. digitale, cap. IV.

⁵¹ *Ibidem*.

